

CORONA VIRUS: I PERMESSI DI SOGGIORNO NEL PERIODO DELL' EMERGENZA

All'interno dei decreti che si sono susseguiti in questo periodo di emergenza, alcune disposizioni fanno riferimento ai permessi di soggiorno. È quindi importante analizzare le norme per cercare di orientarci e soprattutto capire come orientare le persone in relazione al destino del loro permesso di soggiorno.

QUALI SONO LE NORME E COSA DICONO?

1) DECRETO LEGGE n. 9/2020 del 2 marzo 2020

La prima norma emanata, quasi totalmente sostituita dal successivo DL 18/2020

- L'art. 9 DL 9/2020 stabilisce che sono sospesi per 30 giorni (a partire dal 2 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020) i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che riguardano (tra gli altri) i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri.

Inoltre, stabilisce che **sono sospesi, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza** (entrati in esenzione del visto)

2) CIRCOLARE n 0020359 del 9 marzo 2020 il Ministero dell'interno

Con questa circolare il Ministero ha disposto la **chiusura degli Uffici immigrazione delle questure** i quali, tuttavia, **rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e in teoria per le espulsioni** nei casi in cui queste ultime siano concretamente eseguibili nell'attuale situazione di emergenza da COVID-19.

3) DECRETO LEGGE n. 18/2020 del 17 marzo 2020 così detto "Cura Italia" da convertire in LEGGE entro il 16 Maggio 2020

L'art. 103 stabilisce **SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:**

Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020.

Dunque, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 DL n. 9/2020, il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e non più fino al 31 marzo

L'art. 103, stabilisce inoltre **SULLA VALIDITA' DEI PERMESSI SCADUTI NELLE MORE DELL'EMERGENZA:**

- a) *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".*

L'art. 104 stabilisce **SULLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI IDENTITA':**

I documenti di riconoscimento e di identità (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) in scadenza dal 17 marzo 2020 hanno una validità fino al 31 agosto 2020.

Pertanto il permesso di soggiorno in quei casi in cui valga come documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall'art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018: "Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) ha validità come documento di riconoscimento anche se scaduto fino al 31 agosto.

COSA COMPORTANO LE NORME PER LE PERSONE STRANIERE?

1) Persone con Permesso di soggiorno **in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile**

Possiamo ritenere che i permessi di soggiorno **sono prorogati per legge fino al 15 giugno** e si può chiedere il rinnovo senza conseguenze dopo quella data. È possibile tranquillizzare le persone sul fatto che non è necessario rischiare uscendo per recarsi in Posta o alla Questura perché la norma attualmente in vigore estende di molto la durata.

È necessario verificare cosa accadrà in sede di conversione del decreto entro il 16 maggio ma, al momento, il rinnovo dovrà essere richiesto a partire dal 16 giugno 2020.

2) Persone con Permesso di soggiorno **scaduto prima del 31 gennaio 2020 e per il quale è stato chiesto il rinnovo**

Attualmente i termini per l'Amministrazione per qualsiasi decisione sono sospesi fino al 15 aprile (termine che potrebbe essere prorogato) quindi, anche se per Circolare del Ministero le Questure al momento sono chiuse solo fino al 31 marzo, è importante informare le persone che fino al 15 aprile è assolutamente inutile recarsi in Questura perché la Questura non procederà ad alcun rinnovo.

È importante ricordare che il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso in possesso dalla ricevuta di richiesta è a tutti gli effetti regolare e gode di tutti i diritti connessi.

Se le persone avevano appuntamenti in Questura in questo periodo e fino al 15 aprile l'appuntamento deve ritenersi rinviato a data successiva.

3) Persone con Permesso di soggiorno **scaduto prima del 31 gennaio e non rinnovato**

Le norme non specificano nulla. Ricordiamo però che per il Testo Unico in materia di immigrazione nessuno è espellibile prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso.

Tuttavia ove possibile è bene provvedere successivamente al 15 aprile a richiedere il rinnovo e/o a manifestare la volontà di richiederlo.

4) Persone che devono inoltrare **domanda di protezione internazionale**

Come chiarito anche dalla circolare le Questure anche in questo periodo di assoluta emergenza rimangono aperte per la manifestazione della volontà di protezione internazionale. L'esercizio del diritto a chiedere protezione è un diritto fondamentale da cui discende la possibilità di accedere al godimento di molti altri diritti ed è per questa ragione che non può essere limitato.

Si ricorda che il diritto all'accoglienza del richiedente protezione internazionale sorge per legge dal momento della manifestazione della volontà.

5) Persone che abbiano già fatto domanda di protezione internazionale e **siano richiedenti**

Al momento è sospeso l'espletamento di ogni audizione in sede di Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In caso di richiedenti che avevano l'audizione fissata in questo periodo è importante rassicurarli comunicando loro che le nuove date saranno chiaramente fissate non appena possibile.

6) Persone che ricevono un provvedimento di **diniego della richiesta di protezione internazionale**

I richiedenti protezione che dovessero ricevere un diniego della protezione internazionale hanno più tempo per poter fare ricorso. I termini per impugnare i provvedimenti di diniego (30 o 15 giorni a seconda dei casi) sono stati infatti sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Quindi se ad esempio la persona ha ricevuto un provvedimento di diniego il 16 marzo, i termini per fare ricorso inizieranno il 16 aprile.

Tuttavia, in generale, è bene rivolgersi quanto prima ad un legale affinché questo possa organizzarsi con anticipo nella predisposizione della difesa.

7) Persone che debbano richiedere il **primo rilascio** del permesso dopo **ingresso regolare**

Attualmente i termini per l'Amministrazione per qualsiasi decisione e richiesta relativa al permesso di soggiorno, compresa quella relativa al rilascio del primo permesso, è sospesa fino al 15 aprile (termine che potrebbe essere prorogato) quindi, anche se per Circolare del Ministero le Questure al momento sono chiuse solo fino al 31 marzo, è importante dire che comunque fino al 15 aprile è assolutamente inutile recarsi in Questura perché la Questura probabilmente non procederà ad adottare alcuna decisione.

La persona che ha fatto ingresso regolarmente sul territorio è a tutti gli effetti regolare nel soggiorno con il solo visto e, se si tratta di un ingresso per turismo, non è neppure necessario effettuare la dichiarazione di presenza poiché sarà sufficiente, fino al 15 aprile, il solo timbro sul passaporto.

8) Quali sono i **diritti** di chi ha il **permesso di soggiorno scaduto** e non può rinnovarlo?

Per effetto delle norme sopra richiamate, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, è possibile la prosecuzione o l'instaurazione dei rapporti di lavoro e va garantito il mantenimento dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) con l'accesso ad ogni prestazione sanitaria connessa e alle medesime condizioni e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989).

Inoltre può essere instaurato validamente ogni altro rapporto privato (ad esempio: contatto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al Centro per l'impiego, ecc.). È inoltre possibile chiedere l'accesso ad ogni prestazione sociale di previdenza o sicurezza sociale introdotta dal Cura Italia (Bonus una tantum, Cassa Integrazione in deroga, etc) e le altre già esistenti e nel frattempo maturate (Bonus bebè, maternità, reddito di cittadinanza etc).

L'accesso alle prestazioni continua ad essere sottoposto alle altre condizioni previste da ciascuna misura.

Si ricorda che i permessi di soggiorno scaduti dopo il 17 marzo, pur se non rinnovati, varranno come documento di identità e alle finalità connesse al riconoscimento fino al 31 agosto 2020.

9) Persone che abbiano **in corso** procedure amministrative di **ricongiungimento familiare**

Si deve ritenere che anche questi termini sono per l'Amministrazione sospesi. È possibile, dunque, che in questo periodo le procedure subiranno ulteriori ritardi e chi aveva un appuntamento fissato in questo periodo non debba recarsi presso i competenti uffici.